



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA



Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.Ind.it

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 375 CSAT 28
DEL 11 APRILE 2017**

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Davide Giovanni Pintus e Felice Blando, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 11 aprile 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n.140/A

A.S.D. ATLETICO MESSINA (ME) avverso squalifica fino al 31/12/2017 del calciatore sig. Antonio Nicocia ed avverso la squalifica per tre gare del calciatore sig. Giacomo Mascaro - Campionato 1° Cat. Girone "D" Gara Valdinisi/Atletico Messina del 19/03/2017 - C.U. n. 340 del 22/03/2017.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Atletico Messina impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi e per quello che qui interessa, che la sanzione così come inflitta al calciatore Antonio Nicocia è ingiusta in quanto il contatto, ammesso che lo stesso sia avvenuto, sarebbe stato, comunque, del tutto involontario.

In ogni caso l'aver definito lo stesso "forte" rappresenta solo uno stato soggettivo e non oggettivo.

Parimenti errato sarebbe l'applicazione dell'art. 16 comma 4 bis del C.G.S. in quanto non ne ricorrerebbero i presupposti.

Così come risulta ingiusta la sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Giacomo Mascaro poiché quanto detto dal calciatore al direttore di gara non può essere considerato come minaccia.

Quanto sopra è stato ribadito dal Presidente della reclamante e dal delegato alla difesa, avendone fatto tempestiva e regolare richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 31' del 1° tempo veniva espulso il calciatore sig. Giacomo Mascaro per avergli proferito la seguente frase: *"lei oggi non esce vivo dal campo"*.

Al 43' del 1° tempo veniva altresì espulso il calciatore sig. Antonio Nicocia per somma di ammonizioni. Lo stesso calciatore dopo essere stato ammonito dava una "forte" spallata al direttore di gara.

Ciò posto il gravame non può trovare accoglimento per quanto attiene la sanzione inflitta al calciatore sig. Giacomo Mascaro in quanto la frase dallo stesso proferita nei confronti del direttore di gara è sicuramente minacciosa e la sanzione appare adeguata a quanto posto in essere dal predetto calciatore.

Di contro deve trovare accoglimento il gravame relativo alla squalifica del calciatore sig. Antonio Nicocia, in quanto in assenza di ulteriori elementi, stante la sinteticità del rapporto arbitrale, appare verosimile, così come sostenuto dalla reclamante, che il gesto posto in essere dal predetto calciatore non fosse connotato dalla volontà di arrecare un danno al direttore di gara ma sia piuttosto da ricondurre ad un gesto di esasperata riprovazione in ordine al provvedimento subito e ritenuto ingiusto.

A ciò concorre che il gesto posto in essere dal sig. Nicocia è, comunque, avvenuto in unico

ed isolato contesto senza che questo abbia causato alcuna conseguenza al direttore di gara, ragione per cui la sanzione deve essere rideterminata in termini più equi così come da dispositivo.

Per l'effetto del contenimento della sanzione indicata in dispositivo, va revocata la sanzione accessoria di cui al comma 4 bis dell'art. 16 del C.G.S. non ricorrendone più i presupposti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina a tutto il 30 giugno 2017 la squalifica a carico del calciatore sig. Antonio Nicocia e conseguentemente revoca la sanzione accessoria di cui al comma 4 bis dell'art. 16 C.G.S., confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n. 145/A

Calciatore sig. Balbo Damiano - Avverso squalifica comminatagli fino al 22/03/2022 - Campionato provinciale Allievi C5 – Delegazione di Catania – Gara Meta C5/La Meridiana del 15/03/2017 – C.U. n. 340 del 22/03/2017.

Con appello ritualmente proposto, il calciatore in epigrafe indicato impugna personalmente la sanzione comminatagli dal Giudice sportivo, in conseguenza dei fatti accaduti in data 15/03/2017, all'esito della finale del campionato provinciale allievi di calcio a 5, organizzato dalla delegazione provinciale di Catania.

In tale frangente, l'odierno appellante, attualmente tesserato con la società Aci Catena Calcio 1973, trovandosi presso l'impianto sportivo Palanitta di Catania, in qualità di spettatore della gara poc'anzi indicata, "si introduceva indebitamente all'interno del terreno di giuoco, assumendo nei confronti [dell'arbitro] contegno offensivo, e colpendolo con una violenta manata al collo", che provocava conseguenze fisiche, debitamente refertate.

(La società Aci Catena Calcio 1973, dopo aver preannunciato il reclamo, ha formalmente rinunciato a darvi seguito.)

Nella ricostruzione fattuale offerta alla Corte dall'odierno appellante, lo stesso asserisce di essere vittima di uno scambio di persona, dichiarando di essere attualmente tesserato per altra società, di non portare alcun orecchino nel lobo sinistro e di non essersi fisicamente recato nell'impianto di gioco, in occasione della gara in oggetto, trovandosi invece presso uno studio medico per l'effettuazione di una visita specialistica.

All'udienza odierna, avendo l'appellante fatto tempestiva richiesta di audizione, è comparso il sig. Domenico Gagliano, delegato in seno all'atto di appello, che ha illustrato i motivi di ricorso ed ha insistito nelle conclusioni ivi rassegnate, producendo attestazione di un medico, dal quale risulterebbe che il calciatore dalle 17,00 trovavasi presso uno studio professionale di quest'ultimo.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente, a norma dell'art. 35 C.G.S., comma 1.1, che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ciò premesso, dalla lettura degli atti ufficiali si rileva che, a fine gara, l'arbitro è stato aggredito, "con un violento schiaffo al collo a mano aperta", da uno spettatore, puntualmente descritto come "un ragazzo sui 16/17 anni vestito con jeans, camicia di jeans, giubbotto blue, carnagione leggermente abbronzata con capelli corti <a spazzola> ed orecchino al lobo sinistro, riconducibile alla società La Meridiana"; tale soggetto viene anche riconosciuto dal direttore di gara nella persona dell'odierno appellante, "poiché arbitrato in anni precedenti con la [già citata] società".

Così riassunti i fatti di gara, il Collegio ritiene che il proposto appello non possa trovare

accoglimento.

Le asserzioni del direttore di gara, infatti, a prescindere dalla fede privilegiata di cui godono, trovano rispondenza nei dati in possesso, dai quali emerge innanzi tutto che l'appellante è stato effettivamente tesserato per la società La Meridiana, dalla stagione sportiva 2008/2009 alla stagione sportiva 2015/2016.

(L'età anagrafica stimata dall'arbitro (16/17 anni), è inoltre compatibile con l'età anagrafica dell'appellante – che si appresta a compiere il 19° anno.)

Sotto altro profilo, non sussistono i presupposti per conferire rilevanza ad un asserito “stato confusionale dell'arbitro nell'identificazione” del suo aggressore.

Il direttore di gara, infatti, appare assolutamente lucido e preciso nella refertazione, individuando una serie di connotati salienti della persona, che attribuiscono alta credibilità razionale alla successiva identificazione.

In ultimo, non si ritiene di poter conferire alcuna rilevanza all'alibi addotto dall'appellante, atteso che la attestazione medica prodotta si limita ad attestare la presenza del medesimo presso uno studio odontoiatrico “nelle ore pomeridiane”. Tale dato, all'evidenza, non è sufficiente ad escludere la presenza dell'appellante sui luoghi per cui oggi è processo, considerata anche la distanza tra i luoghi medesimi (meno di 8 km) ed il relativo tempo di percorrenza in auto (compreso tra i 20 e i 30 minuti), alla stregua delle risultanze di un comune navigatore satellitare.

Quanto alla nuova attestazione prodotta in udienza, se ne rileva l'intrinseca inattendibilità già in ragione del fatto che lo stesso risulta formato in data successiva al precedente, allegato al reclamo, nonostante rechi nell'intestazione la medesima data di emissione.

Si rileva altresì che il nuovo certificato riporta un cognome diverso dal precedente (Valvo anziché Balbo).

Entrambe le attestazioni, in ogni caso, risultano firmate in maniera illeggibile, non permettendo la certa riferibilità delle affermazioni al medico rilasciante, il che comporta già, secondo consolidata giurisprudenza della Cassazione Civile, la nullità di entrambi gli atti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata (€ 65,00).

Procedimento n.148/A

A.S.D. LICATA CALCIO (AG) avverso squalifica fino al 31/10/2017 del calciatore sig. Riccardo Pellegrino - Campionato Eccellenza Girone “A” Gara Mussomeli/Licata Calcio del 19/03/2017 - C.U. n.340 del 22/03/2017.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Licata Calcio impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che quanto riferito dal direttore di gara corrisponde al vero e che il comportamento del calciatore non è giustificabile; ciò non di meno la Società chiede una riduzione della sanzione così come inflitta in quanto il calciatore si sarebbe pentito di quanto posto in essere.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il gravame così come proposto è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 6 e 36 comma 2 del C.G.S. risultando lo stesso privo della benché minima motivazione, limitandosi solo ed esclusivamente ad una generica richiesta di “*clemenza*”.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n. 152/A

A.S.D. MASSIMINIANA CALCIO 1958 (CT) Avverso squalifica calciatore sig. Sorbello

Luca fino al 26/03/2022 - Campionato di Seconda Categoria (gir. F), Gara A.S.D. Massiminiana Calcio 1958/Nicolosi Calcio 2015 del 26/03/2017 – C.U. n. 350 del 29/03/2017.

Con appello ritualmente proposto, l'A.S.D. Massiminiana Calcio 1958 impugna la sanzione indicata in epigrafe, chiedendo un complessivo riesame dei fatti di gara, tendente ad una rideterminazione *in melius* della sanzione inflitta.

Nella ricostruzione offerta dall'appellante, in particolare, si discorre genericamente di asseriti errori arbitrali, in occasione di una serie di episodi tecnici occorsi nei primi minuti di gara.

A fronte di ciò, in relazione all'episodio sottoposto all'odierno giudizio, la reclamante sostiene che il calciatore Sorbello Luca, dopo essere stato ammonito per proteste, ed aver "fatto cadere il cartellino d'ammonizione a terra con relative scuse", sarebbe stato espulso dal direttore di gara. In tale frangente, lo stesso avrebbe "appoggia[to] la mano sul collo del direttore di gara spingendolo <una sola volta>".

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente, a norma dell'art. 35 C.G.S., comma 1.1, che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In via parimenti preliminare, il Collegio ritiene di dover dichiarare inammissibili le richieste istruttorie testimoniali, formulate nel corpo del gravame, in quanto il procedimento di appello, come più volte ribadito, non solo da questa Corte ma anche dalla Corte Sportiva di Appello Nazionale, si basa unicamente sui documenti ufficiali, mentre la parte reclamante può solo produrre nuovi documenti.

Ciò premesso, dalla lettura degli atti ufficiali si rileva che, a fronte di una decisione tecnica dell'arbitro, adottata al 7' minuto del primo tempo, il calciatore Sorbello Luca si poneva testa a testa col direttore di gara, lo stratonava e teneva un contegno minaccioso. Notificatagli l'espulsione, lo stesso strappava il cartellino rosso all'arbitro, e lo "afferra[va] dal collo con entrambe le mani stringendo notevolmente, [provocando] un senso di vertigine e di malessere".

Il direttore di gara riferisce quindi di essersi sottratto alla presa, recandosi nello spogliatoio, ove proseguivano i momenti di malessere e lo stato confusionale indotto dal gesto violento. Nel frattempo si susseguivano condotte protestatarie di tesserati della squadra locale, tendenti a sollecitare "la ripresa della partita".

Così riassunti i fatti di gara, il Collegio ritiene che il proposto appello non possa trovare accoglimento.

Scrutinando il gravame, infatti, si evidenzia che la ricostruzione dell'appellante, per come sopra esposta, non trova rispondenza alcuna negli atti ufficiali, adeguatamente descrittivi della condotte sanzionate dal Giudice di prime cure.

La prospettazione offerta in questa sede d'appello, infatti, non introduce alcun nuovo elemento che consenta di escludere od attenuare la responsabilità del calciatore sanzionato, limitandosi ad una rilettura dei fatti di gara del tutto incompatibile con le risultanze degli atti ufficiali, e conseguentemente inidonea a determinare una qualsiasi riduzione della sanzione inflitta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n.154/A

A.S.D. PORTOPALO (SR) Avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Salvatore Salerno - Campionato di 2° Cat. Girone "F" Gara: Pachino/Portopalo del 02/04/2017 - C.U. n. 360

del 04/04/2017.

La A.S.D. Portopalo, con ricorso ritualmente inviato in data 6 aprile 2017, ha proposto impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (C.U. n. 363 del 4/4/2017), con la quale in riferimento alla gara tra la società ricorrente e la A.S.D. Pachino svolta il giorno 2 aprile 2017 è stata irrogata al calciatore sig. Salvatore Salerno, vice-capitano, la sanzione della squalifica per tre giornate “per grave condotta scorretta e per contegno offensivo nei confronti dell’arbitro, a fine gara” sostenendo in buona sintesi che il comportamento del proprio atleta si sarebbe limitato solo a delle intemperanze verbali, ragion per cui la sanzione risulta incongrua in relazione al reale accadimento dei fatti.

La Corte Sportiva di Appello letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che a fine gara il calciatore sig. Salvatore Salerno rientrando negli spogliatoi, colpiva con dei pugni la porta dello spogliatoio dell’arbitro urlandogli delle frasi dall’evidente tenore offensivo.

Ciò posto l’appello è infondato perché pone a suo fondamento una serie di circostanze generiche e non precise, inidonee pertanto a contrastare l’esposizione dei fatti riportati nel referto arbitrale nel quale, di contro l’episodio di cui si è reso colpevole il calciatore Salerno viene riportato in maniera chiara e intellegibile.

La pena inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale si presenta, pertanto, congrua e proporzionale alla gravità dei fatti commessi dall’incolpato, che certamente non risultano in linea con i principi a cui si si ispira la reclamante ed evidenziati nel corpo del reclamo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.

Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n. 155/A

S.S.D. CITTA’ DI MESSINA S.R.L. (ME) avverso inibizione fino al 30/11/2017 del dirigente sig. Giovanni Cardullo - Campionato Promozione Girone “C”, Gara SSD Città di Messina/Terme Vigliatore del 01/04/2017 - C.U. n. 363 del 04/04/2017.

Con reclamo inviato a mezzo fax a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale in data 6 aprile 2017 alle ore 16,00, così come riportato in testa al medesimo fax, la Soc. S.S.D. Città di Messina S.r.l. impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che sebbene il comportamento del sig. Cardullo sia stato sopra le righe questo sarebbe stato causato dal comportamento del direttore di gara che ad una richiesta di chiarimenti in ordine ad un episodio che aveva visto protagonista un calciatore della reclamante, rispondeva con fare arrogante e provocatorio.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il proposto gravame è inammissibile.

Infatti con C.U. n. 80/A della F.I.G.C. (peraltro più volte riportato sui C.U. di questo Comitato Regionale e per ultimo proprio sul C.U. n. 363/2017) il Presidente Federale ha disposto la riduzione dei termini relativamente alle ultime quattro gare di campionato e degli eventuali spareggi per i procedimenti innanzi ai Giudici Sportivi Territoriali ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale.

In particolare per quanto riguarda i procedimenti innanzi a questa Corte si è disposto che *“...i reclami debbano pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale ...”*.

Ciò posto una volta accertato che la gara in questione rientra nella fattispecie prevista e

regolata dal predetto CU n. 80/A il gravame in questione doveva pervenire o essere depositato perentoriamente entro le ore 12,00 del giorno 6 aprile 2017 con la conseguenza che il mancato rispetto di detto termine ne determina l'inammissibilità con conseguente preclusione di ogni esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 11/04/2017

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**